

Ministero della giustizia

D.M. 26-5-2009 n. 57

Regolamento che fissa la data a decorrere dalla quale, nel Circondario del Tribunale di Milano, si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 2009, n. 124.

Epigrafe

Premessa

Art. 1.

Art. 2.

D.M. 26 maggio 2009, n. 57 (1).

Regolamento che fissa la data a decorrere dalla quale, nel Circondario del Tribunale di Milano, si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 2009, n. 124.

(2) Emanato dal Ministero della giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale «le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa,

anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001, il quale reca la disciplina dell'indirizzo elettronico al quale vanno effettuate le comunicazioni e le notificazioni, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, nel Circondario del Tribunale di Milano, come da comunicazione del Direttore Generale per i Sistemi informativi Automatizzati del 30 marzo 2009;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 nell'ambito del Circondario del Tribunale di Milano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2009;

Sentita l'Avvocatura Generale dello Stato;

Sentito il Consiglio Nazionale Forense;

Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. 3969.U in data 21 maggio 2009);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 si applicano, nel Circondario del Tribunale di Milano, a decorrere dalla data del 1° giugno 2009.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
